STATUTI
DELLA SOCIETA' SEBEZIA
DI SCIENZE, ED ARTI

SANZIONATI

NELL' ADUNANZA GENERALE DEL DÌ 23 NOVEMBRE

DELL' ANNO 1812

ED APPROVATI

DA S. M.

con Real Decreto del dì 4 Agosto 1814

Monumentum aere perennius.

NAPOLI 1815.

DALLA TIPOGRAFIA DEL CONSIGLIO DI STATO,

Largo del Castello N. 20.

Digitized by Google

Digitized by Google

STATUTI

DELLA

SOCIETA' SEBEZIA DI SCIENZE ED ARTI
ERETTA IN NAPOLI IL DI' 31 DI
AGOSTO DELL' ANNO 1811.

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali.

ART. 1. LA *SOCIETA' SEBEZIA* avrà per oggetto lo sviluppo delle scienze e delle arti.

2. Si dividerà in quattro classi: I. cioè di letteratura e belle arti, II. di scienze morali e politiche, III. di scienze metafisiche ed esatte, IV. di scienze naturali.

3. Ognuna di queste classi avrà un presidente, che ne regolerà i lavori. Le altre attribuzioni dei presidenti di classe saran fissate con un regolamento particolare.

4. La Società sarà composta da socj residenti e socj corrispondenti.

5. Avrà I. un presidente II. un segretario, III. un vice-presidente, IV. un vice-segretario, V. un tesoriere.

6. Si riunirà ne' giorni 3, 13, e 23 di ogni mese; e non s'intenderà legalmente riunita, ove manchi il numero di undici socj, compreso chi le presiederà.

7. Ogni adunanza sarà aperta colla lettura del processo verbale dell' adunanza precedente.

8. I socj residenti dovranno intervenire in tutte le adunanze sì ordinarie, ch' estraordinarie: gli estranei non potranno assistervi, senza il previo permesso del presidente.

9. Ogni socio che non potrà intervenire, dovrà per l'organo del segretario manifestarne i motivi alla società.

10. In ogni adunanza si leggeranno due componimenti, de' quali uno sarà sempre in prosa.

11. Ogni componimento che si reciterà dev' essere firmato dall' autore, per indi conservarsi nell' archivio della società.

12. Nelle adunanze a niuno sarà lecito di prender la parola senza averne prima ottenuto il permesso dal presidente.

13. La società potrà riunirsi estraordinariamente tutte le volte, che il presidente lo crederà necessario.

14. Tutte le cariche saran conferite a voti relativi. La parità si derime con lo scrutinio segreto.

15. Ogni socio non potrà occupare che una sola carica.

16. Tutti i funzionarj uscendo dalle loro cariche rientrano nella classe di semplici socj, nè potranno occupare altra carica se non dopo il corso di un anno, tranne il presidente, ed il segretario che possono essere confermati una volta sola di seguito.

17. La società avrà un amanuense, ed un usciere, che dipenderanno dal presidente, dal segretario e dagli altri funzionarj.

18. Il vice-segretario farà ogni sei mesi la lettura de' presenti statuti in un' adunanza fissata dal presidente.

19. Qualunque socio, che vorrà proget-

tare qualche innovazione su i presenti statuti, lo paleserà in una seduta ordinaria. La società vedrà se la proposta meriti di essere discussa, e, trovandola ammissibile, saranno avvisati espressamente tutt' i socj per farsene la discussione principale.

SEZIONE SECONDA.

Del Presidente, e Vice-Presidente.

ART. 1. La carica di presidente è considerata come la prima.

2. Egli presiederà a tutte le adunanze ordinarie ed estraordinarie della società.

3. Tutte le volte, che non potrà intervenirvi per legittime cause, sarà supplito dal vice-presidente, o da quel socio, che sarà scelto all' uopo dai componenti delle adunanze, in caso di mancanza del vice-presidente.

4. I diplomi saran firmati dal presidente e dal segretario.

5. Ogni socio, che per giusti motivi

dovrà allontanarsi per qualche tempo dalla società, ne darà parte al presidente, il quale per mezzo del segretario ne farà consapevoli i socj.

6. La carica di presidente è perpetua nella persona del signor Ferdinando Ficaroga, che coll' opera di alcuni zelanti cultori delle lettere ha fondata la società, dandole il nome di *SOCIETA' SEBEZIA DI SCIENZE ED ARTI*.

7. La carica di presidente è biennale, tranne il caso del precedente articolo; quella del vice-presidente è annuale.

SEZIONE TERZA.

Del Segretario, e Vice-Segretario.

ART. 1. Il segretario è l'organo di tutta la società. Ogni carteggio, che ci potrà essere in nome della società, sarà tenuto da lui.

2. La sua carica è biennale, quella del vice-segretario è annuale.

3. Egli di unita al presidente disporrà gli affari per ogni adunanza.

4. La sua firma legalizzerà tutte le disposizioni della società, e tutti gli estratti dai processi verbali di ogni adunanza.

3. Sarà il depositario dell' esemplare autentico degli statuti, e risponsabile d' ogni alterazione di esso.

6. Avrà presso di se un' albo, in cui saranno registrati tutti i socj coll' epoca della loro recezione, colla distinzione di residenti, o corrispondenti, e colla designazione delle classi alle quali appartengono.

7. Nel dì 31 Agosto di ogni anno, giorno anniversario della fondazione della società, egli farà una relazione accademica delle memorie lette nel corso dell' anno.

8. Il vice-segretario sarà il coadjutore del segretario, e gli sarà sostituito in tutte le occasioni.

9. Avrà l' obbligo di formare i processi verbali di ogni adunanza, e di leggere in ognuna di esse quello della precedente.

Digitized by Google

SEZIONE QUARTA.

Del Tesoriere.

ART. 1. Il tesoriere sarà incaricato di riscotere il denaro appartenente alla società.

2. All' entrar nella carica gli si darà lo stato attuale della cassa, e quello de' fondi, e spese ordinarie della società.

3. Occorrendo delle spese estraordinarie, il segretario gliene darà l' avviso, rimettendogli l' estratto dell' articolo del processo verbale che ne conterrà la deliberazione, e il motivo.

4. Alla fine di ogni anno la società nominerà due revisori, che discuteranno i conti resi dal tesoriere, e ne faranno rapporto alla stessa.

5. Se dal rapporto de' revisori i conti si troveranno in regola, si spedirà al tesoriere la liberatoria firmata dal presidente, e dal segretario.

6. Il tesoriere renderà i conti con esibire i documenti giustificativi delle spese fat-

te nel corso dell' anno, le somme arretrate, e lo stato in cui si trova la cassa.

SEZIONE QUINTA.

De' Socj Residenti, e Corrispondenti.

1. Si chiameranno residenti quei socj che dimorano in Napoli: essi faran parte delle classi.

2. Si chiameranno corrispondenti que'socj che dimorano altrove.

3. I residenti non potranno eccedere il numero di 60. I corrispondenti potranno essere di numero indefinito.

4. I corrispondenti saran tenuti a mandare una memoria, almeno nel corso di due anni, e non saranno ascritti a classe.

5. Queste memorie saranno lette nella società, e saranno considerate come quelle de' residenti.

6. I corrispondenti, se verranno a fissarsi in Napoli, diverranno residenti tutte le volte che il numero di questi sarà incompleto.

Digitized by Google

SEZIONE SESTA.

Dell' Ammissione de' Socj.

ART. 1. Ogn' individuo, che dovrà far parte della società deve avere i seguenti requisiti.

I. Una morale irreprensibile.

II. Talenti non ordinarj in una parte dello scibile.

III. Pubblico suffragio nella riputazione letteraria.

2. Chi vorrà far parte della società deve farle pervenire una petizione per mezzo del segretario.

3. La dimanda firmata dal petizionario, dee indicare il suo domicilio, la classe cui vuole appartenere, e la dichiarazione d' aver letti i presenti statuti.

4. Il segretario presenterà nella prossima adunanza la dimanda alla società.

5. L' ammissibilità di essa sarà decisa nell' altra immediata adunanza ordinaria; ed il segretario dovrà partecipar ciò ai so-

cj per mezzo de' biglietti di avviso.

6. Ammessa la dimanda, si passerà alla nomina di tre commissarj.

7. I commissarj dovran fare i loro rapporti separatamente, il più che si può circostanziati, e da' quali si rilevino chiaramente le qualità morali e letterarie del petizionario.

8. Avuti tutti e tre i rapporti, il segretario parteciperà ai socj su i viglietti di avviso, che nell' altra adunanza si passerà lo scrutinio pel candidato, dopo essersi letti i rapporti.

9. Lo scrutinio sarà secreto.

10. Il numero de' voti, perchè includa, deve essere uno più de' due terzi de' socj intervenuti.

11. Il fin qui disposto per l' ammissibilità de' socj non è applicabile a coloro che saran creduti degni di essere acclamati.

12. Il nuovo socio nel prender possesso dovrà leggere una memoria appartenente alla classe cui sarà ascritto, e la Società destinerà ogni volta un socio che gli risponderà in di lei nome.

» In conformità dell' articolo 3 del pro-
» cesso verbale del dì 14 Novembre 1812
» i presenti Statuti si sono letti dal segre-
» tario generale nell' adunanza convoca-
» ta dal presidente nel sottoscritto giorno
» ed anno, ad oggetto di ultimarne la san-
» zione, e, dopo discussi ed esaminati, sono
» stati pienamente approvati ad unanimità
» di voti. Se n' è steso perciò il presente
» atto firmato dal presidente, e dal segre-
» tario, munito del suggello della società.

Napoli oggi il dì 23 Novembre dell'anno 1812.

Firmato, Ferdinando Ficaroga presidente perpetuo.

Antonio Puoti segretario generale.

Approvati dal Ministro dell' Interno

G. Zurlo.

Copia ec.--*Al di fuori*--Al sig. Ferdinando Ficaroga fondatore, e presidente perpetuo della *SOCIETA' SEBEZIA* di scienze ed arti--Napoli--*Al di dentro*--Napoli 7 Ottobre 1814--Divisione 2--Num. 2554--Oggetto-- Intorno alla Società Sebezia--Il direttore generale dell' Istruzione pubblica--Al sig. Presidente della *SOCIETA' SEBEZIA*--sig. Presidente--Avendo presentato a S. E. il Ministro dell'Interno una copia degli Statuti di cotesta Società, perchè gli avesse sottoposti all'approvazione sovrana, il medesimo con sua ministeriale del dì 28 dello scorso Settembre mi previene, che la M. S. si è degnata approvarli col titolo di *SOCIETA' SEBEZIA* -- Con mio singolar piacere sig.presidente ve ne passo l'avviso, e quì acchiusi ve li compiego, acciò possiate tenere cerziorati tutt' i membri della Società--Gradite gli attestati della mia distinta stima--*Firmato*--Galdi.

VA1
1513535